

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, OVVERO DI SCIoglIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Preso atto che l'art. 12 del citato Decreto-Legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune in cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista dallo stesso articolo 12, comma 6, la riscossione di un diritto fisso;

Considerato che, al riguardo, dal suddetto articolo 12, comma 6, è stata inserito il punto 11/bis alla tabella D), allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604;

Dato atto che tale diritto fisso non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente pari a € 16,00;

Ritenuto opportuno stabilire l'importo del suddetto diritto fisso nella misura massima di € 16,00.=;

Preso atto che ai sensi dell' art. 49, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Servizi Demografici in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di stabilire che il diritto fisso, di cui al punto 11/bis della tabella D), allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 da esigere a conclusione degli accordi sottoscritti avanti al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 162/2014, sia pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
2. di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 del Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;
3. di dare atto altresì che le citate somme saranno introitate come segue:

CAPITOLO	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CONTO (V livello piano dei conti)
30000140	3.01.0200	E. 3.01.02.01.032

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.